

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
 concernente l'approvazione del progetto e del preventivo
 e lo stanziamento di un credito a favore delle opere di colonizzazione
 del signor Scolari Ermenegildo in Gordola

(del 9 marzo 1953)

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,

Abbiamo l'onore di sottoporVi il progetto ed i preventivi di costruzione delle opere di colonizzazione che interessano la proprietà fondiaria del signor Scolari Ermenegildo nel Piano di Magadino, territorio giurisdizionale di Locarno.

L'iniziativa del signor Scolari tende a valorizzare un complesso di mq. 66.000 di terreni, 23.000 dei quali sono presi in affitto per un periodo eccedente i dieci anni.

La proprietà è interamente raggruppata e, per poter costituire l'unità di questi terreni si è dovuto ricorrere, non senza difficoltà, a delle permutate private ed all'acquisto di nuovi terreni.

Il signor Scolari è un agricoltore di professione e, dei sette figli, uno in particolare si occuperà della gestione della futura azienda che completa quella già avviata nella collina di Gordemo e, in montagna, a Brione Verzasca.

Una conferma della volontà di arrivare a costituire una vitale azienda agricola nel Piano di Magadino è data dal periodico ingrandimento dei terreni di proprietà dell'interessato signor Scolari. Infatti, nel 1927, egli acquistava una superficie di mq. 7500 di terreni, poi 2000 mq. nel 1929, 8000 mq. nel 1941 e ulteriori 6000 nel 1952. L'azienda è sempre suscettibile di ulteriore sviluppo ma già allo stato attuale (mq. 43.000) può garantire il mantenimento di una famiglia di agricoltori.

Le competenti Autorità federali, in data 24 gennaio 1952, accettavano in principio l'opera ed autorizzavano l'allestimento del progetto.

Quest'ultimo è stato eseguito dallo studio tecnico del capomastro Roberto Manetti in Bellinzona e comprende la casa colonica per una famiglia media e, in fabbricato separato, la stalla per 12 capi grossi, due box per i maiali e il pollaio. Completano la costruzione i servizi necessari (fossa del colaticcio, concimaia ecc.) e gli allacciamenti dell'acqua potabile e della forza elettrica.

In data 29 dicembre 1952 le Autorità federali accettavano i progetti definitivi e il preventivo della spesa ammesso al sussidiamento per un importo di Fr. 73.000,—. Per una più esatta visione e valutazione delle opere da eseguire si rinvia all'esame degli atti dell'incarto.

La situazione finanziaria dell'interessato risulta dalla dichiarazione d'imposta in atti e dalle conclusioni inerenti alla rendibilità della futura azienda. Il limite massimo di aggravio è stato calcolato in Fr. 40.000,—, cifra che verrà coperta con una ipoteca presso la Banca dello Stato. I rimanenti Fr. 33.000,— verranno ripartiti — mediante i sussidi — in parti eguali tra Cantone e Confederazione.

Per quanto esposto Vi invitiamo a voler dare la vostra adesione all'annesso disegno di decreto.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente:
Celio

Il Cons. Segr. di Stato:
Canevascini

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

che approva il progetto e stanziava un credito a favore delle opere di colonizzazione del signor Scolari Ermenegildo fu Giulio, in Gordola

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino
visto il messaggio 9 marzo 1953 n. 412 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1. — Il progetto e preventivo presentato dal signor Scolari Ermenegildo fu Giulio in Gordola, per un'opera di colonizzazione da erigere nel Piano di Magadino, giurisdizione di Locarno, sono approvati.

Art. 2. — E' stanziato a favore di queste opere un sussidio cantonale del 23 % sull'importo di Fr. 73.000,—, ossia al massimo Fr. 16.790,—, da prelevare dal credito di Fr. 700.000,— concesso con i decreti legislativi del 23 giugno 1946 e 6 ottobre 1952 a favore delle opere di edilizia rurale.

Art. 3. — Le costruzioni saranno eseguite sotto la direzione del Dipartimento cantonale delle pubbliche costruzioni (Ufficio cantonale delle bonifiche fondiarie e del catasto).

Art. 4. — La concessione dei sussidi è vincolata alle condizioni previste dagli art. 2 e 3 del decreto legislativo 23 giugno 1947 concernente il sussidiamento delle opere di edilizia rurale.

Art. 5. — Il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed avrà effetto con lo stanziamento del sussidio da parte della Confederazione e per l'importo di spesa da questa riconosciuto.
